

Guida alle adozioni internazionali



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per i servizi ai cittadini
all'estero e le politiche migratorie

GUIDA ALLE ADOZIONI INTERNAZIONALI



La presente pubblicazione è stata realizzata quale fonte di riferimento e di informazione a carattere generale. Non deve essere considerata vincolante o in qualsiasi modo sostitutiva di atti normativi. Le posizioni in essa espresse sono da riferire all'autore della pubblicazione e non riflettono necessariamente quelle del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



**Commissione per le Adozioni
Internazionali**



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

PREFAZIONE

L'assistenza ai connazionali, ovunque si trovino nel mondo, è una priorità assoluta mia personale e del Governo. Questo vale anche e soprattutto per procedimenti dal forte impatto emotivo come le adozioni internazionali.

Un percorso che vede ogni anno tante famiglie misurarsi con procedure complesse e, troppo spesso, con interlocuzioni impegnative con Autorità giurisdizionali e amministrative straniere.

La nuova "Guida sulle adozioni internazionali", realizzata in collaborazione con la Commissione Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vuole essere un contributo pratico e operativo per tutte le famiglie che decidono di intraprendere questo cammino dall'altissimo significato umano e sociale.

Perché le famiglie devono poter affrontare questo cammino con serenità e sicurezza, sostenute dalla presenza e dall'assistenza del personale del Ministero e delle Ambasciate. Ogni bambino deve poter trovare una famiglia pronta ad accoglierlo con amore e responsabilità.

Il mio è un coinvolgimento anche personale. Penso alla piccola Blessing, che ho aiutato a venire dallo Zambia per raggiungere la sua famiglia italiana. O ancora alla piccola Sara, di cui sono diventato padrino e che ho aiutato a venire dalla Nigeria per riabbracciare la madre, vittima della tratta delle donne. Perché la persona, in Italia come all'estero, deve sempre rimanere al centro.

Auspico che questa Guida possa essere un valido aiuto per le famiglie. Il Ministero degli Esteri, la Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, le Ambasciate e i Consolati sono a vostra disposizione!

Contate su di me, contate sul Governo!

On. Antonio Tajani
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Roma, giugno 2025

¹Dal 1° gennaio 2026 "Direzione Generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie".

PREFAZIONE

L'adozione internazionale è uno strumento prezioso di solidarietà e vitalismo. Consente a bambini meno fortunati di trovare amore e migliori opportunità. E consente alle famiglie di coronare l'aspirazione genitoriale, all'accoglienza di una vita più piccola e non di rado più fragile. Per questo, nonostante le complessità sempre più acute per via delle tensioni internazionali e della crisi demografica ormai quasi planetaria, che spesso rende i Paesi più restii a favorire il trasferimento dei minori in altre nazioni, il Governo italiano continua a mettere in campo il massimo impegno per sostenere gli adottanti, facilitare il lavoro degli enti che operano sul campo, aprire sempre nuovi canali, affrontare le criticità che possono insorgere.

Nel contesto di questa grande attenzione si colloca la Guida alle adozioni internazionali, uno strumento chiaro e funzionale per la cui realizzazione desidero ringraziare il Ministro Antonio Tajani e tutto il personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e delle rappresentanze diplomatiche nel mondo.

L'elaborazione di uno strumento di facile consultazione per i cittadini e gli operatori di Ambasciate e Consolati coinvolti nel processo adottivo costituisce un'operazione di informazione di rilevante portata che si unisce alla costante azione condivisa e attuata giorno per giorno in favore di tutti gli attori istituzionali che hanno come loro missione il completamento di percorsi adottivi idonei a garantire ai minori coinvolti un futuro ambiente familiare stabile ed armonioso.

Nelle difficoltà di oggi, come in quelle di ieri come è accaduto durante il periodo della pandemia, le nostre rappresentanze diplomatiche rappresentano un insostituibile sostegno per le famiglie, in particolare nelle delicate fasi di rientro in Italia.

Ad esse rivolgo il mio più sentito ringraziamento, nella certezza che non verrà mai a mancare la loro vicinanza e collaborazione, quanto mai preziosa in questi tempi difficili per le adozioni internazionali.

On. Eugenia Maria Roccella
Ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità
Presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali

Roma, giugno 2025

INDICE

Prefazioni

1. Gli attori delle adozioni internazionali	8
1.1 Il minore straniero	8
1.2 Le coppie (o i singoli)	8
1.3 Il Tribunale per i minorenni	9
1.4 La Commissione per le Adozioni Internazionali	9
1.5 Gli Enti italiani autorizzati	10
1.6 Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	12
2. Il ruolo degli Enti italiani	13
2.1 Gli obblighi degli Enti nei Paesi di accreditamento	13
2.2 Il ruolo degli Enti nella procedura di adozione internazionale	13
2.3 Il rapporto tra gli Enti e le Rappresentanze diplomatiche e consolari	13
3. Il ruolo delle Ambasciate e dei Consolati	14
3.1 I compiti delle Ambasciate e dei Consolati	14
3.2 Il rapporto con la Commissione per le Adozioni Internazionali	14
3.3 Il documento di viaggio del minore rilasciato dalle Autorità straniere	14

4. Normativa internazionale	17
La Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale firmata a L'Aja il 29 maggio 1993	
5. Normativa consolare	19
6. Appendice statistica	20
Adozioni internazionali concluse per Paese	

N.B. A seguito dell'adozione da parte della Corte Costituzionale della Sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, tutte le indicazioni del requisito di "coppia" per quanto riguarda i genitori aventi diritto a sottoporre la propria candidatura ad adottare nei Paesi che prevedano che possano farlo anche i singoli, vanno lette a comprendere anche la fattispecie dei singoli, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 29-bis, comma 1, della Legge 184 del 1983, che non includeva le persone singole tra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero.

1. GLI ATTORI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI

1.1 IL MINORE STRANIERO

Il minore è al centro dell'adozione internazionale e la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 "Sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale" sancisce la necessità di prevedere misure atte a garantire la tutela del suo interesse superiore e il rispetto dei suoi diritti fondamentali. Essa riconosce che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità d'amore e di comprensione e stabilisce che ogni Stato debba, prioritariamente, adottare misure appropriate per consentire la permanenza dello stesso nella famiglia di origine o in una famiglia d'accoglienza idonea, ricorrendo alla sua adozione all'estero solo qualora ciò sia impossibile (c.d. principio di sussidiarietà). La Convenzione, operando attraverso un sistema di Autorità centrali nazionali si pone come obiettivo, inoltre, di proteggere i bambini e le loro famiglie contro i rischi di adozioni illegali, irregolari, premature e di prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di minori.

1.2 LE COPPIE (o i singoli)

Le coppie (o i singoli) aspiranti all'adozione che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, entro un anno dalla comunicazione del provvedimento, devono conferire incarico a curare la loro procedura di adozione ad uno degli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali ad operare nel Paese di origine prescelto. L'Albo degli Enti autorizzati è pubblicato sul sito della Commissione www.commissioneadozioni.it.

- *A seconda del Paese prescelto, la coppia (o il singolo) può entrare in contatto con il minore prima della conclusione del procedimento adottivo, che avviene con il passaggio in giudicato della sentenza di adozione o di analogo provvedimento amministrativo emesso dalle competenti Autorità del Paese di origine del minore.*
- *In alcuni Stati, infatti, la coppia (o il singolo) può essere chiamata a recarsi nel Paese d'origine del minore per un incontro conoscitivo con lo stesso.*
- *Solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di adozione o dopo l'emissione del provvedimento di affidamento preadottivo, emessi dalle Autorità straniere competenti, la Commissione per le Adozioni Internazionali emette, su richiesta dell'Ente incaricato dalla coppia (o dal singolo), l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore adottato, ai sensi dell'articolo 32, legge 4 maggio 1983, n. 184.*
- *La Rappresentanza diplomatica o consolare competente, quindi, rilascia il visto per l'ingresso del minore nel territorio italiano e la coppia (o il singolo) rientra in Italia con il minore.*

1.3 IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale per i minorenni è un organo specializzato, formato da giudici togati e giudici onorari esperti in materie attinenti al mondo minorile; è competente in materia civile, penale e amministrativa. In campo civile le sue competenze, tra l'altro, attengono alla protezione del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o abbandono. L'accertamento di tali situazioni può portare a provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale, affidamento del minore o adozione.

Secondo quanto previsto dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 31 dicembre 1998, ai Tribunali per i minorenni sono attribuite, con riferimento specifico all'adozione internazionale, le seguenti competenze:

1. ricevere la "dichiarazione di disponibilità" della coppia (o del singolo) aspirante all'adozione internazionale;
2. trasmettere tale dichiarazione, entro 15 giorni dalla sua ricezione, ai servizi dell'ente locale;
3. disporre gli opportuni approfondimenti ai fini della valutazione delle competenze genitoriali degli aspiranti all'adozione;
4. convocare gli aspiranti all'adozione per sentirli in merito alla loro disponibilità e verificarne le capacità educativo - assistenziali;
5. dichiarare con decreto, entro due mesi dalla ricezione della relazione dei servizi sociali, la sussistenza o meno delle competenze effettive in capo alla coppia (o singolo) dichiaratasi disponibile a adottare;
6. trasmettere il decreto di idoneità alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
7. ordinare la trascrizione della sentenza straniera di adozione o, in caso di provvedimento di affidamento preadottivo, dichiararne l'efficacia in Italia, se conforme ai principi dell'ordinamento interno.

1.4 LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

La Commissione per le adozioni internazionali (CAI), prevista agli artt. 38 e seguenti della legge n. 184 del 4 maggio 1983, recante "Diritto del minore ad una famiglia", come modificata dalla legge n. 476 del 31 dicembre 1998, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993", è l'Autorità centrale - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - preposta all'esecuzione della Convenzione de l'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale. La Commissione garantisce, fra l'altro, che l'adozione dei bambini stranieri venga effettuata in completa adesione ai principi della Convenzione stessa.

Con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2007, n. 108 "Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionale" vengono disciplinate la composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della CAI. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità (già Ministro delle Politiche per la famiglia). Con riguardo ai compiti, la Commissione, ai sensi dell'art.6 del Regolamento:

- collabora con le Autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione; propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la stipula di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
- redige i criteri per l'autorizzazione all'attività degli Enti italiani che facciano domanda, ne autorizza l'attività e vigila sul loro operato;
- verifica che gli Enti siano accreditati nel Paese straniero per il quale è stata concessa l'autorizzazione a operare;
- può limitare l'attività degli Enti in relazione a particolari situazioni di carattere internazionale; revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme vigenti o nei casi in cui i risultati conseguiti attestino la scarsa efficacia dell'azione dell'Ente.

La CAI, inoltre, agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli Enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri, favorendone il coordinamento al fine di ridurne, complessivamente, il numero e migliorarne l'efficacia e la qualità.

1.5 GLI ENTI ITALIANI AUTORIZZATI

Gli Enti italiani informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione, assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso di post-adozione.

- *La Legge 476/1998 ha reso obbligatorio l'intervento dell'Ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva alle coppie di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere.*
- *Per poter svolgere la loro attività, tutti gli organismi che si occupano di procedure di adozione internazionale devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione, rilasciata dalla CAI. Questo è il motivo per cui vengono chiamati "Enti autorizzati".*

- *Nel rilasciare l'autorizzazione, la CAI accerta il possesso dei requisiti di legge, vale a dire che gli Enti siano diretti da persone qualificate ed in possesso di idonee qualità morali, dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, non abbiano fini di lucro, non operino discriminazioni ideologiche o religiose, si impegnino a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia nei paesi d'origine, e abbiano sede legale in Italia. In sede di istanza, l'ente deve fornire uno studio volto a dimostrare l'approfondita conoscenza del Paese dove intende operare, delle sue tradizioni, della sua cultura e della normativa interna sulle adozioni. Anche il personale che andrà ad operare all'estero dovrà essere qualificato e possedere idonee qualità morali.*
- *La procedura per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinata nel regolamento di attuazione della legge sull'adozione (D.P.R. n. 108 del 8 giugno 2007) e dalla Delibera della CAI n. 13/2008/SG del 28 ottobre 2008, e dalle "Linee Guida per gli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale" approvate nel 2021 dalla CAI.*
- *Ottenuta l'autorizzazione della CAI, gli enti devono procedere all'accreditamento presso le Autorità del Paese straniero. Gli enti autorizzati sono soggetti alla vigilanza ed ai controlli della CAI, che può revocare l'autorizzazione in caso di inadempienze gravi o limitarne o sospendere l'operatività in caso di inadempienze meno gravi.*
- *A seguito della citata Legge 476/1998, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2000 l'albo degli Enti italiani autorizzati: da quel momento, come detto, chi vuole adottare un bambino all'estero deve conferire l'incarico ad uno degli organismi indicati nell'albo (art. 29 bis della Legge 476/1998).*
- *L'Albo viene periodicamente aggiornato e tutti gli aggiornamenti vengono riportati sul sito della Commissione Adozioni Internazionali.*
- *I compiti degli Enti autorizzati sono regolati dalla Legge. L'Ente che ha ricevuto l'incarico deve prima di tutto informare gli aspiranti adottanti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione nel Paese che gli stessi hanno scelto. Deve poi trasmettere alle Autorità straniere la dichiarazione di disponibilità all'adozione della coppia (o del singolo), unitamente al decreto di idoneità e alla relazione dei servizi sociosanitari, e attendere di ricevere dall'Autorità la proposta di abbinamento a uno o più minori. L'Autorità straniera fa la proposta all'Ente che la comunica agli aspiranti genitori adottivi. Se essi accettano, l'Ente comunica all'Autorità straniera l'adesione alla proposta ed assiste i genitori adottivi in tutte le attività da svolgere nel paese straniero e dunque presenzia all'udienza di adozione, trasmette la sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali e chiede a quest'ultima l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia.*
- *Ottenuto il provvedimento di autorizzazione all'ingresso per il minore, l'Ente autorizzato vigila sulle modalità di trasferimento del bambino in Italia, dove questo arriverà in compagnia dei genitori adottivi. Una volta che il bambino è giunto in Italia, i servizi degli Enti collaborano con i servizi sociosanitari degli Enti territoriali nell'assistenza dei genitori adottivi e del minore. Essi devono*

in ogni caso riferire al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento del minore nel nuovo contesto di vita, segnalando le eventuali difficoltà. L'Ente autorizzato resta un punto di riferimento importante ed è tenuto a svolgere le relazioni post-adozione da inviare all'autorità straniera.

- *L'attività di vigilanza è volta ad accertare da una parte la permanenza dei requisiti presenti al momento dell'autorizzazione, dall'altra la correttezza della metodologia, la trasparenza dell'operato.*

1.6 IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECl) esercita la sua competenza in materia di adozioni internazionali tramite la Direzione Generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie (DGIT), presso la quale opera un Coordinatore per le politiche dei minori stranieri, membro della CAI.

- *Il MAECl coordina, attraverso la Rete diplomatico-consolare, i rapporti istituzionali con le coppie (o i singoli) che si rivolgono al Ministro ed alle Ambasciate o ai Consolati per chiedere interventi volti a risolvere situazioni di difficoltà e ritardi nella conclusione delle procedure di adozioni internazionali.*
- *Il MAECl è inoltre parte di un Tavolo tecnico con la CAI, che si riunisce con cadenza trimestrale, con il compito di coordinare gli sforzi reciproci nella gestione delle adozioni internazionali e programmare iniziative congiunte per la promozione degli obiettivi a tutela dei minori da portare avanti anche con il contributo delle Ambasciate e Consolati.*

2. IL RUOLO DEGLI ENTI ITALIANI

2.1 GLI OBBLIGHI DEGLI ENTI NEI PAESI DI ACCREDITAMENTO

Per assistere adeguatamente le coppie (o i singoli), da cui hanno ricevuto mandato per l'espletamento del loro iter adottivo, gli Enti hanno rappresentanze nei Paesi stranieri che hanno rapporti con gli Uffici amministrativi e giudiziari del Paese di accreditamento.

- *I rappresentanti degli Enti nei Paesi stranieri hanno l'obbligo di agire in conformità con le leggi locali. Essi sono tenuti a collaborare con le Autorità amministrative e giudiziarie del Paese di accreditamento, intrattenendo rapporti proficui con gli uffici cui si rivolgono per procurare la documentazione necessaria a completare la procedura adottiva.*
- *Ciò è particolarmente importante soprattutto in quei Paesi dove è più difficile completare le procedure, a causa di ritardi e complicazioni burocratiche. Un comportamento non consono, in cui dovesse incorrere il rappresentante di un Ente autorizzato, può causare una sanzione ai danni dell'Ente stesso da parte della CAI.*

2.2 IL RUOLO DEGLI ENTI NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

Gli Enti autorizzati, una volta ricevuta dall'Autorità straniera la proposta di abbinamento con il minore da adottare, ne informano le coppie adottanti e le assistono nell'iter di conoscenza del minore. Se gli incontri della coppia (o del singolo) con il minore si concludono positivamente, l'Autorità giurisdizionale o amministrativa competente nel Paese di origine, constatata l'instaurazione di un adeguato legame parentale, emette il provvedimento di adozione. Tale provvedimento è trasmesso dall'Ente autorizzato alla Commissione per le Adozioni Internazionali unitamente ad altri documenti riguardanti il minore, tra cui il certificato di nascita.

- *La CAI verifica la correttezza formale e sostanziale di tali documenti, legalizzati ed autenticati ove necessario, e in caso di esito positivo rilascia la "autorizzazione nominativa all'ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato". Con questo provvedimento e con il passaporto del minore rilasciato dal Paese d'origine, il rappresentante dell'Ente o la coppia (o singolo) si presenta presso l'Ambasciata o il Consolato per chiedere il visto d'ingresso per adozione.*

2.3 IL RAPPORTO TRA GLI ENTI E LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI

Il rapporto instaurato tra Ambasciate e Consolati e i rappresentanti degli Enti deve essere ispirato, durante tutte le fasi della procedura, alla massima collaborazione e fiducia, per il perseguitamento di un unico obiettivo comune: il bene superiore del minore e il suo inserimento in una famiglia italiana.

3. IL RUOLO DELLE AMBASCIATE E DEI CONSOLATI

3.1 I COMPITI DELLE AMBASCIATE E DEI CONSOLATI

La Legge n. 184/1983 prevede per Ambasciate e Consolati compiti di collaborazione finalizzati al buon esito della procedura di adozione.

- *L'art. 32, comma 4, della legge citata, infatti, recita: "Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando".*
- *L'attività delle rappresentanze diplomatiche può riguardare anche la legalizzazione e controllo della documentazione, ma non comporta il controllo di merito sui provvedimenti dei Tribunali e della stessa CAI, cui spetta la competenza principale riguardo il controllo degli atti della procedura adottiva.*

3.2 IL RAPPORTO CON LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

L'Ambasciata o il Consolato ricevono dalla CAI il provvedimento di autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente in Italia, atto necessario per l'emissione del visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

3.3 IL DOCUMENTO DI VIAGGIO DEL MINORE RILASCIATO DALLE AUTORITÀ STRANIERE

Uno dei problemi ricorrenti nella conclusione delle procedure di adozione internazionale è il ritardo nel rilascio del documento di viaggio del minore, di cui è stata autorizzata l'adozione da parte delle Autorità del Paese di origine. In situazioni eccezionali e nei soli casi in cui sia possibile identificare inequivocabilmente, tramite documenti, il minore straniero adottato, Ambasciate e Consolati potrebbero ricorrere al rilascio di un lasciapassare.

- *Quanto al visto d'ingresso per l'Italia, si tratta del visto nazionale (VN) di tipo "D" per "adozione", valido per 365 giorni a ingresso singolo, per il quale è fissato un tempo massimo di trattazione di 90 giorni, rilasciato dopo l'autorizzazione all'ingresso emessa dalla CAI, ai sensi dell'art. 32, legge n. 184/1983.*^{1[2]}

^[2] La normativa di riferimento è la Legge n. 184/1983 (Titolo III – dell'adozione internazionale), la Legge 149/2001 (di modifica della legge 184/1983) e la Legge n. 476/1998 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993. Si rimanda anche al Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 1. Si rimanda anche ad un'attenta lettura del messaggio n. 235806 del 21/12/2017 che sintetizza le varie ipotesi di ingresso riconducibili a motivi di adozione: - Cittadini italiani residenti in Italia che adottano minore straniero residente all'estero. Per l'emissione del visto per adozione è sempre richiesto e necessario l'ottenimento del nulla osta CAI (provvedimento di autorizzazione all'ingresso).

- *Le legge n. 184/1983 deve essere osservata da qualunque soggetto, residente in Italia, a prescindere dalla sua nazionalità. Anche i cittadini stranieri, se residenti in Italia, che desiderino adottare un minore proveniente dal loro paese d'origine, o da altro paese, devono comunque procedere secondo le disposizioni dettate dalla normativa italiana.*
- *Per i cittadini stranieri residenti in Italia, che abbiano adottato un minore straniero residente all'estero antecedentemente alla acquisizione della loro residenza in Italia, non viene richiesto il provvedimento di idoneità all'adozione emesso dal Tribunale per i minorenni, né il provvedimento di autorizzazione all'ingresso della CAI. Si segue la stessa procedura prevista dal Testo Unico Immigrazione per il visto per ricongiungimento familiare (art. 29 D. Lgs. 286/1998 con Nulla Osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione).*
- *Diverso è il caso di cittadini italiani residenti all'estero da oltre due anni che desiderino adottare un minore straniero del paese dove vivono. In questo caso, l'art. 36, comma 4, L. 184/1983, dispone che: L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione".*

I coniugi, pertanto, adottano secondo la normativa del Paese straniero dove risiedono. Il provvedimento straniero di adozione dovrà essere delibato in Italia dal competente Tribunale per i minorenni, che ne valuterà la conformità ai principi della Convenzione.

L'emissione del visto per adozione, secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 850 dell'11 maggio 2011, è subordinato al rilascio del nulla osta da parte della CAI, che potrà intervenire solo dopo la suddetta delibazione del provvedimento di adozione.

Nel caso di cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che adottano all'estero un maggiorenne con sentenza del Tribunale locale, la CAI non ha competenza. La Rappresentanza potrà rilasciare il visto per l'ingresso in Italia del maggiorenne adottando al seguito dei familiari adottanti, dopo il riconoscimento della sentenza di adozione in Italia.

- *Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, al fine di un soggiorno di lunga durata e a tempo indeterminato, allo straniero destinatario di un provvedimento di adozione o di un provvedimento di affidamento pre-adottivo. Il visto d'ingresso va rilasciato solo dopo aver ricevuto formale provvedimento dalla CAI, ai sensi dell'art. 32, legge 184/1983, la quale "ricevuti gli atti di cui all'art. 31 della Legge 184/1983 e valutate le conclusioni dell'Ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia".*

- *L'art. 33, comma 2, della Legge 184/1983, fa divieto alle Autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto d'ingresso a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e senza la previa autorizzazione della CAI. In materia di adozioni internazionali non è mai ipotizzabile un'efficacia immediata e diretta dei provvedimenti e delle sentenze emesse da autorità straniera, dovendo invece trovare applicazione in tale materia le disposizioni speciali vigenti, in particolare la Legge 184/1983, art. 36. Oltre alla delibazione da parte di un organo giurisdizionale italiano delle sentenze di adozione straniera, è sempre necessario ottenere anche il provvedimento della CAI che autorizza l'ingresso ed il soggiorno del minore straniero.*
- *In linea generale, alla presentazione del visto devono essere presenti entrambi i genitori adottanti; in caso contrario, la Rappresentanza avrà cura di acquisire una specifica procura sottoscritta dal genitore momentaneamente assente. Per la sua evidente valenza umanitaria, è necessario fornire ogni legittima agevolazione ai richiedenti, trattando con speditezza le domande di visto per adozione. La pratica di visto per adozione, come tutti gli atti relativi alle procedure di adozione internazionale, va trattata gratuitamente, ai sensi dell'art. 82 della Legge 184/1983. Nel caso di adozione di cittadini stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani, ed in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorità giudiziaria italiana competente, sarà rilasciato un visto per turismo in favore di familiare UE, se necessario per l'attraversamento della frontiera esterna.*

4. NORMATIVA INTERNAZIONALE

La Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale firmata a L'Aja il 29 maggio 1993

La *"Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29 maggio 1993"* è il testo normativo di riferimento per gli aspetti civili delle adozioni internazionali.

L'art.4 indica le condizioni di procedibilità poste a garanzia della regolarità dell'iter adottivo e a tutela del minore e dei futuri genitori adottivi, a carico delle Autorità dello Stato di origine. Innanzitutto, viene statuito che le adozioni internazionali possono avvenire solo se le Autorità dello Stato di origine hanno stabilito che il minore è adottabile e se *"hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato la possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse"*. Inoltre, queste ultime devono essersi assicurate che:

- le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine;
- tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto e che detti consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati;
- In particolare, a tutela dei minori, sono poste garanzie affinché:
- tenuto conto dell'età e della maturità del minore, le Autorità dello Stato d'origine si accertino che questi sia stato assistito mediante una consulenza e che sia stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto;
- che i desideri e le opinioni del minore siano stati presi in considerazione;
- che il consenso del minore all'adozione, quando è richiesto, sia stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed è stato espresso o constatato per iscritto;
- che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.

L'art. 5 prevede che le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza

- hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l'adozione;
- si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari consigli;
- hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo

Gli artt.6 e 7, dopo aver statuito che ogni Stato contraente designi una Autorità centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione, prevedono che le stesse debbano cooperare tra loro e promuovere la collaborazione tra le Autorità competenti dei rispettivi Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione, scambiandosi informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia di adozione e informandosi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione ed eliminando, per quanto possibile, gli ostacoli all'applicazione della medesima.

Gli artt. 8, 9 e 10 definiscono l'impegno delle Autorità centrali a prevenire profitti materiali indebiti, ad agevolare e favorire l'iter adottivo (raccolta di informazioni relative alla situazione del minore, promozione di servizi di consulenza nei propri Stati, scambio di rapporti generali di valutazione sulle esperienze in materia di adozione internazionale, risposta a richieste di informazione, raccolta e conservazione di informazioni).

L'art. 11 fissa gli obblighi degli organi abilitati (perseguire solo scopi non lucrativi, essere diretto e gestito da persone che, per integrità morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale; essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione finanziaria).

Il Capitolo IV della Convenzione, agli artt. 14-22, fissa ulteriori elementi procedurali dell'adozione internazionale stabilendo gli obblighi delle Autorità centrali degli Stati. Il Capitolo V, artt. 23-27, disciplina il riconoscimento e gli effetti dell'adozione sancendo, fra l'altro, la necessità di una certificazione a che la adozione sia conforme alla Convenzione. I Capitoli VI, artt. 28-42, e VII, artt. 43-48, indicano alcune norme di carattere generale e procedurale connesse, fra l'altro, alla attività di controllo delle Autorità Centrali, alla ratifica della Convenzione e alle clausole finali della Convenzione².

L'elenco in inglese aggiornato degli Stati che hanno firmato e/o ratificato la Convenzione si trova al link:

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=69>

² Il testo integrale della Convenzione è leggibile online sul sito della Commissione Adozioni Internazionali: <https://www.commissioneadozioni.it/normativa/la-convenzione-de-la/>

5. NORMATIVA CONSOLARE

L'azione consolare da parte delle Ambasciate e Consolati è disciplinata, in generale, dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963.

La normativa italiana in dettaglio è invece contenuta nel D. Lgs. n. 71 del 3 febbraio 2011, che, nel regolare le funzioni consolari, dedica il testo dell'art. 31 alla procedura di adozione internazionale per le coppie (o i singoli) italiane che vivono all'estero.

In particolare, al punto 2 dell'articolo citato, viene evidenziato il ruolo dell'Ufficio consolare (territorialmente competente) nella fase preliminare della procedura adottiva (da parte di cittadini italiani all'estero), consentendo al Tribunale per i Minorenni italiano di delegare il Console allo svolgimento delle attività necessarie all'individuazione e successiva decretazione dell'idoneità ad adottare della coppia (o singolo) che ha manifestato la disponibilità all'adozione internazionale.

Più precisamente, i cittadini italiani residenti all'estero, che desiderino attivare una procedura di adozione internazionale ai sensi della legge italiana, potranno effettuare apposita istanza al Tribunale per i Minorenni dell'ultimo luogo di residenza (o in mancanza quello di Roma) tramite l'Ambasciata o il Consolato territorialmente competente, che oltre a fornire ogni utile informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure nonché sugli enti autorizzati e le altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, può essere delegato dal Tribunale per i Minorenni ad acquisire elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale nonché sulle motivazioni che li determinano ad accostarsi alla procedura adottiva e infine sulla attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale.

Si tratta di raccogliere ogni possibile informazione finalizzata alla valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della capacità di adottare (idoneità all'adozione) delle coppie (o dei singoli) interessate.

- *La legge sulle adozioni, n. 184/1983 consente in proposito al Capo dell'Ufficio consolare di avvalersi del supporto di strutture locali adeguatamente qualificate, per lo svolgimento delle attività sopra indicate.*
- *Una volta esperita l'istruttoria in esame, l'Ambasciata o il Consolato provvederà ad inviare gli elementi raccolti al Tribunale richiedente, che potrà in tal modo procedere alle rituali valutazioni per la pronuncia del decreto d'idoneità all'adozione degli aspiranti genitori adottivi, documento indispensabile per l'avvio dell'iter procedurale in questione.*

APPENDICE STATISTICA

(Fonte: Commissione Adozioni Internazionali)

ADOZIONI CONCLUSE (MINORI ADOTTATI) RAGGRUPPATE PER PAESE E PER ANNO

I valori fuori parentesi rappresentano i casi di adozioni conclusi; i valori tra parentesi rappresentano il numero di minori adottati.

PAESE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
ALBANIA	9(9)	1(1)		2(2)		2(3)	4(4)	2(3)	3(5)	23(27)
ARMENIA	17 (17)	9(9)	11 (11)	4(4)			3(3)			44(44)
BENIN	3(3)	1(1)	3(3)	4(5)		1(1)				12(13)
BIELORUSSIA	75 (90)	28 (29)	91(112)	75(81)	35(40)	1(1)				305(353)
BOLIVIA			15 (16)	3(3)	2(3)	32 (35)	7(8)	8(9)	2(2)	69(76)
BOSNIA-ERZEGOVINA	1(1)									1(1)
BRASILE	58 (97)	43 (76)	21 (37)	18 (36)	9(26)	6(14)	9(18)	10 (20)	19 (38)	193(362)
BULGARIA	50 (70)	39 (57)	57 (85)	50 (81)	19 (27)	35 (47)	22 (34)	22 (37)	21 (34)	315(472)
BURKINA FASO	29 (29)	27 (28)	18 (18)	20 (20)	18 (18)	17 (17)	16 (16)	14 (14)	13 (13)	172(173)
BURUNDI	20 (23)	18 (21)	24 (27)	18 (19)	11 (11)	15 (15)	8(8)	7(8)	14 (22)	135(154)
CILE	40 (64)	19 (29)	16 (24)	10 (12)	7(11)	4(6)	5(7)	2(3)	1(1)	104(157)
CINA	118(118)	74 (74)	84 (84)	46 (46)	5(5)			2(2)	13 (13)	342(342)
COLOMBIA	125 (157)	117 (157)	128 (169)	161 (222)	103 (141)	100 (129)	113 (146)	68 (83)	81 (110)	996 (1314)
CONGO BRAZZAVILLE	4(4)	2(3)	5(5)	7(7)	6(6)	18 (18)	8(8)	18 (18)	23 (23)	91(92)
COREA DEL SUD	10 (10)	15 (15)	11 (11)	13 (13)	12 (12)	7(7)	4(4)	4(4)	3(3)	79(79)
COSTA D'AVORIO		2(2)	2(2)				1(1)	1(1)		6(6)
COSTA RICA	6(8)	9(14)	3(4)	4(5)	2(3)	4(5)	4(7)	1(2)	2(3)	35(51)
ECUADOR	1(1)	1(1)	1(1)	3(5)		2(2)				8(10)
EL SALVADOR	4(7)			1(1)						5(8)
ERITREA									1(2)	1(2)
ETIOPIA	74 (78)	41 (44)	48 (49)	1(1)						164(172)
FED. RUSSA	264 (306)	191 (228)	152 (200)	126 (158)	23 (28)	33 (40)	32 (44)	4(5)		825 (1009)

PAESE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
FILIPPINE	16 (16)	34 (37)	21 (22)	25 (27)	15 (16)	22 (25)	14 (16)	14 (14)	16 (17)	177(190)
GHANA								2(2)	2(2)	4(4)
GUINEA-BISSAU	2(3)	1(1)			3(4)					6(8)
HAITI	21 (24)	24 (31)	36 (46)	15 (17)	17 (23)	10 (12)	11 (11)	10 (13)	8(10)	152(187)
HONDURAS		1(1)		2(2)		1(1)	1(1)	1(1)	1(1)	7(7)
INDIA	118 (127)	115 (122)	99 (110)	96 (104)	65 (72)	85 (96)	74 (79)	119 (131)	88 (104)	859 (945)
KAZAKHSTAN	1(1)									1(1)
KOSOVO	1(1)	3(3)		1(1)					3(3)	8(8)
LETTONIA	7(10)	2(3)								9(13)
LITUANIA	17(24)	20 (28)	23 (34)	12 (17)	14 (20)	2(2)	3(3)		1(1)	92(129)
MADAGASCAR	9(9)	3(3)	4(5)	3(3)			5(5)	2(2)		26(27)
MALI	1(1)									1(1)
MESSICO	1(1)	1(1)	2(2)	1(1)	1(1)		2(4)	1(3)		9(13)
MOLDOVA	5(9)	7(11)	6(9)	3(5)	3(4)	2(3)	3(3)	1(2)	3(7)	33(53)
MONGOLIA			1(1)	2(2)			1(1)			4(4)
NIGERIA	4(4)	4(4)	7(8)	6(8)	2(2)				1(1)	24(27)
PAKISTAN								2(2)	8(8)	10(10)
PERÙ	40 (59)	36 (45)	24 (30)	44 (52)	19 (25)	15 (18)	24 (28)	27 (32)	29 (32)	258 (321)
POLONIA	128 (181)	58 (94)	12 (15)	5(6)	3(3)	1(1)	3(3)	5(8)	4(6)	219 (317)
PORTOGALLO	1(1)	1(3)	2(2)	1(2)						5(8)
REPUBBLICA CECA	5(5)			1(1)	2(3)	1(2)	4(6)	2(3)	1(2)	16(22)
REPUBBLICA DOMINICANA	1(1)	6(6)	1(1)	3(5)		3(4)	1(1)		2(3)	17(21)
ROMANIA	11 (11)	8 (10)	11 (11)	6 (7)	13 (15)	8 (8)	8 (9)	6 (7)	1 (1)	72(79)
SENEGAL					2(2)	1(1)				3(3)
SERBIA						1(1)	1(1)			2(2)
SIERRA LEONE						1(1)	4(5)	9(13)	18 (18)	32(37)
SLOVACCHIA							2(2)	1(2)	2(2)	5(6)
TAIWAN	7(8)	6(7)	4(4)	6(6)	2(2)		8(8)	3(3)	1(1)	37(39)

GUIDA ALLE ADOZIONI INTERNAZIONALI

PAESE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
TANZANIA							1(1)			1(1)
THAILANDIA	12 (13)	9(9)	6(6)	8(8)	2(2)	21 (21)	8(9)	6(6)	13 (13)	85(87)
TOGO	3(3)	6(6)	4(4)	5(5)	4(5)	1(1)	2(2)	2(3)	1(1)	28(30)
TUNISIA				1(1)						1(1)
UCRAINA	50 (59)	35 (39)	29 (37)	32 (37)	32 (39)	39 (46)	33 (42)		1(1)	251 (300)
UNGHERIA	55 (85)	75 (112)	94 (135)	87 (127)	59 (86)	56 (81)	68 (103)	71 (97)	100 (149)	665 (975)
VIETNAM	124 (125)	76 (80)	54 (54)	37 (37)	15 (15)	16 (16)	46 (46)	31 (32)	34 (37)	433 (442)
ZAMBIA									2(2)	2(2)
TOTALI	1548 (1873)	1168 (1445)	1130 (1394)	968 (1202)	525 (670)	563 (680)	563 (697)	478 (585)	536 (691)	7479 (9237)

SVILUPPI NEL 2025:

Nel primo semestre del 2025 le adozioni internazionali concluse in Italia sono state 242, segnando un lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2024, quando se ne registrarono 234.

I dati, aggiornati al 30 giugno 2025 consentono di delineare alcune tendenze positive. Infatti, confrontando i numeri del primo semestre 2025 con quelli degli anni precedenti su base annua, emergono incrementi in alcuni Paesi:

Brasile: 12 adozioni nei primi sei mesi del 2025, a fronte delle 19 dell'intero 2024 e delle 10 del 2023;

Burundi: 16 adozioni già concluse, superate le 14 complessive del 2024;

Polonia: 8 adozioni nei primi sei mesi del 2025, rispetto alle 4 registrate in tutto il 2024.

Al contrario, si osserva invece una flessione nelle adozioni provenienti da Paesi tradizionalmente caratterizzati da numeri più elevati, come Colombia, Filippine e Vietnam e nei Paesi di recente apertura, come la Sierra Leone, che dopo un avvio incoraggiante, hanno evidenziato un calo.

L'azzurro del globo terrestre è il colore dell'Italia, richiamata anche dal fiocco tricolore a forma di cuore che, nella parte verde, evoca un gabbiano, simbolo di libertà. Il fiocco si estende verso l'alto e il positivo, con la parte inferiore che evidenzia il braccio di un bambino.

Al centro del cerchio, due mani intrecciate di colore bianco - scelto per la sua neutralità e purezza - e di proporzioni differenti: l'una appartiene ad un bambino e l'altra ad una figura adulta.



Due mani strette in una presa salda, a simboleggiare il forte legame affettivo tra il genitore adottivo e il bambino, come anche l'accompagnamento nella sua crescita nella nuova famiglia.

Il braccio dell'adulto parte dall'alto, a donare al bambino un senso di protezione e di guida. La punta rossa del fiocco tende verso l'alto, sia a simboleggiare una proiezione positiva verso il futuro, sia per racchiudere simbolicamente la terra in un cuore: un cuore che rappresenta l'impegno e l'amore dell'Italia per tutti i suoi minori.

Virginio Vona
Artista pittore e fumettista

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Virginio Vona".



© 2025 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Guida realizzata dalla Direzione Generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie, in collaborazione con la Commissione per le Adozioni Internazionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Coordinamento: Stefano Bianchi – Vice Direttore Generale³

Redazione: Raffaele De Benedictis - Coordinatore per le politiche inerenti i minori stranieri in Italia

Revisione del testo per la parte della Commissione Adozioni Internazionali: Segreteria Tecnica della Commissione Adozioni Internazionali

Illustratore: Virginio Vona

³ Cessato dall'incarico il 31 dicembre 2025.



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale